

COMUNE DI VIBO VALENTIA

Prov. Di Vibo Valentia

Comune di Vibo Valentia
AFFARI GENERALI
Pres. 53058
N. 710270M 52
Data _____

Ai
Sig. Dirigenti : *D.ssa A. Teti – Dr. F. Nesci*

Ai

Funzionari titolari di P.O.

E p. c .

→ TRIPOLI

A

Sig. Sindaco

Giunta Municipale

Oggetto:	Formazione sul D.lgs 33/2013 – Vincoli e adempimenti del sistema Amministrazione Trasparente
----------	--

Con la presente si intende fornire alcuni spunti informativi di base a sostegno dell'attività amministrativa propria degli Uffici comunale ed un supporto formativo sul principio di pubblicità alla base degli atti delle Pubbliche Amministrazioni .

Il principio di pubblicità degli atti e di trasparenza dell'azione amministrativa è stato oggetto di un intervento sistematico ad opera del legislatore con l'emanazione del D. Lgs 33/2013 (pubblicato in G.U. n.80 del 05/04/2013 del D. lgs n.33/2013 ed entrato in vigore il 20/04/2013) con cui sono state dettate le nuove norme in materia di obblighi della P.A., recepite dall'Ente nel Programma Triennale della Trasparenza ed Integrità 2014-2016 approvato con deliberazione della G. M. n. del al cui contenuto si rimanda.

Di seguito si intendono riassumere i principi fondamentali costituenti l'impalcatura del sistema pubblico della Trasparenza strutturato dal citato decreto legislativo e articolato nell'allegato A) della delibera n. 50 /2013 della ex Civit (oggi Anac) .

Trattasi di disposizioni normative che si applicano a tutte le Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001 (quindi anche ai Comuni), alle società partecipate dall'Ente e a quelle controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c., limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinato dal diritto nazionale o dell'Unione Europea, si applicano le disposizioni dell'art. 1 commi da 15 a 33 della L. 190/2012 (L. Anticorruzione).

PUBBLICITA' E DIRITTO DI CONOSCENZA- UN PRINCIPIO GENERALE

L'art.3 fissa il principio generale secondo cui “ tutti i documenti, le informazioni e i dati soggetti a pubblicazione obbligatoria per legge sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzare e riutilizzarli.

Tale principio costituisce la regola che si traduce nell'obbligo (art.7) per l'Ente di assicurare la pubblicazione sul sito istituzionale in formato aperto (secondo le modalità previste dall'art.68 D.Lgs 82/2005 –Codice Amministrazione Digitale) di tutti gli atti soggetti a pubblicazione obbligatoria .

Il Decreto in tal senso dispone :

- la pubblicazione tempestiva sul sito istituzionale dell'ente dei documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente ;
- che tale pubblicazione si protragga per un periodo di 5 anni - decorrenti dal 1° Gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione.

Tale termine di 5 anni, ad avviso della scrivente, va inteso quale termine minimo in quanto la stessa legge prevede che la pubblicazione sul sito sia mantenuta fino a quando gli atti pubblicati producono i loro effetti (art. 8- es. regolamenti , statuti ecc) .

RAPPORTO FRA PUBBLICAZIONE E TUTELA DATI SENSIBILI

Il decreto Legislativo in esame opera un contemperamento fra l'esigenza di pubblicità degli atti amministrativi e l'esigenza di tutela dei dati sensibili e personali ove contenuti negli atti facendo salvi i termini diversi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali (D. lgs 196/2003 – Privacy) e dagli artt. 14 c. 2 e 15 c. 4 del D. lgs 33/2013.

In particolare l'art. 4 ad oggetto "*Limiti alla trasparenza* " prevede che i dati personali diversi dai dati sensibili e giudiziari, già oggetto di specifica tutela nelle disposizioni del D.lgs 196/2003, possono essere "trattati"(ossia comunicati, diffusi, resi rintracciabili a mezzo motori di ricerca, riutilizzati ecc) nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali previsti dal D.Lgs 196/2003 (per es. si veda il cd. "*principio di "necessità"*" secondo cui il trattamento di un dato personale è consentito per l'operazione strettamente necessaria – perchè prevista da norme vigenti - per l'esercizio della funzione a cui il trattamento fa capo).

A) DOCUMENTI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA

Coerentemente il comma 3 dell'art. 4 del D.Lgs 33/2013 prevede che nel caso di pubblicazione sul sito di atti non soggetti a pubblicazione obbligatoria , v'è l'obbligo di anonimizzare i dati personali eventualmente presenti nei predetti documenti

B) DOCUMENTI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA

Nel caso invece di documenti o atti la cui pubblicazione è disposta da norma di legge o di regolamento v'è l'obbligo di rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della Pubblicazione (comma 3).

C) DATI DEL LAVORATORE NON OSTENSIBILI

Salvo che la legge espressamente lo preveda, non possono essere pubblicati sul sito istituzionale i dati relativi alla natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il dipendente e l'amministrazione, idonee a rilevare taluna delle informazioni previste dall'art 4 c.1 lettera d) D. lgs 196/2003.

D) DATI INERENTI RAPPORTO DI LAVORO E VALUTAZIONE

Sono invece accessibili le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione.

Sull'argomento da ultimo è intervenuto il Garante della Privacy approvando - con la deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014 - le Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati¹

E' del tutto evidente la necessità che le SS.LL. Nell'adempiere agli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente abbiano cura di conformarsi alle predette linee guida che, evidentemente, costituiscono anche il parametro di regolarità della pubblicazione con riferimento all'esigenza sopra prappresentata di tutela dei dati personali e sensibili.

DIRITTO DI ACCESSO CIVICO

L'art.5 del D.Lgs 33/2013 istituisce il cod. DIRITTO DI ACCESSO CIVICO di portata estremamente rivoluzionaria.

Trattasi di un diritto soggettivo che ben diverso dal diritto di accesso di cui alla L. 241/90.

Nel caso del diritto di accesso previsto dalla L. 241/90 al diritto deve necessariamente corrispondere un interesse attuale e concreto in capo al soggetto richiedente (cd. legittimazione soggettiva del richiedente).

Tale interesse costituisce il presupposto ma anche il limite al legittimo esercizio del diritto per cui è previsto dalla legge l'obbligo della motivazione della richiesta di accesso e la limitazione dello stesso agli atti che direttamente e/o indirettamente producono effetti nella sfera giuridico-privata del cittadino richiedente. E' inoltre soggetto al pagamento del costo di produzione dell'atto.

Differentemente il diritto di accesso civico si configura quale diritto di chiunque di richiedere quei documenti le disposizioni di legge o regolamentari assoggettati all'obbligo di pubblicazione nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione sul sito.

L'accesso civico dunque non richiede la necessità di una legittimazione soggettiva del richiedente rispetto all'atto, non deve essere motivato ed è gratuito.

Il comma 3 dell'art. 5 disciplina le modalità dell'esercizio dell'accesso civico.

COME INFORMARE SUL SITO

L'art. 6 dispone in tema di "Qualità delle informazioni" riportate nel sito istituzionale prevedendo i requisiti minimi dell'informazione - integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della loro provenienza e riutilizzabilità.

L'esigenza di assicurare l'adeguata qualità delle informazioni, in conformità agli indicatori di qualità suddetti, in nessun caso può costituire motivo e giustificazione per omessa o tardiva pubblicazione sul sito dei dati documenti e delle informazioni previste dal citato D.Lgs 33/2013.

LA SEZIONE " AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE "

Al fine di assicurare la piena accessibilità delle informazioni sull'organizzazione e le attività dell'Ente l'art. 9 del citato decreto prevede che sulla "home page" (pagina iniziale) del sito

¹ accessibile al sito <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3134436>

istituzionale dell'Ente sia collocata apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente (A.T.)".

Questa sezione deve essere strutturata in due parti: **una corrente** in cui sono inseriti tutte le informazioni, i dati e i documenti per i quali non sia decorso il termine di pubblicazione previsto dall'art.8 comma 3- cinque anni o altro termine maggiore in relazione alla durata di efficacia di un atto - - l'altra **d'archivio** in cui saranno trasferiti i documenti per i quali sia decorso il termine di pubblicazione.

Va precisato che gli obblighi di pubblicità degli atti previsti dal decreto legislativo in esame sono validamente assolti solo tramite l'inserimento dei documenti e delle informazioni nella sezione del sito "Amministrazione Trasparente" con le modalità di cui al D. lgs 33/2013.

Altre forme di pubblicazione (es. Albo Pretorio, pubblicazione su home page del sito etc.) assolvono ad altre finalità di conoscenza, ma non sono quelle previste dal legislatore quali idonee ad assicurare la **massima accessibilità** per il cittadino che si realizza solo attraverso l'inserimento, l'implementazione e l'aggiornamento degli atti e delle informazioni su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE secondo le prescrizioni previste dal legislatore (strutturazione dell'informazione - tempestività della pubblicazione - completezza dell'informazione - ecc.) .

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA

L' art. 10 individua nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità- da aggiornare annualmente , lo strumento per garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

L'Adozione del Programma, la sua attuazione e l'assolvimento degli obblighi di pubblicità da parte delle singole amministrazioni sono verificate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac).

VIGILANZA E SANZIONI

Particolare rilevanza assumono poi le disposizioni contenute nel corpo VI del citato D.Lgs 33/2013.

L'art.43 prevede che all'interno dell' Ente il **Responsabile per la prevenzione della corruzione di norma svolga le funzioni di Responsabile per la trasparenza** con compiti di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione (leggasi Uffici - Settori) degli obblighi di pubblicazioni affinché le stesse siano complete, chiare ed aggiornate, segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo di Valutazione, all'Anac - Autorità di Vigilanza e, nei casi più gravi , all'Ufficio per i Provvedimenti Disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Il Responsabile provvede all'aggiornamento del Programma triennale - controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

I Dirigenti- Responsabili dei settori devono invece garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare.

L'art. 44 attribuisce all'Organismo di valutazione compiti di verifica in tema di attuazione di obblighi di trasparenza ai fini del miglioramento della performance organizzativa e individuale del Responsabile apicali e dei responsabili dei singoli Uffici incaricati della pubblicazione e/o trasmissione dei dati.

L'art.45 attribuisce all'Anac il controllo sull'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione con poteri ispettivi e dispositivi con facoltà di segnalare casi di inadempimento o di inadempimento parziale all'Ufficio Procedimenti Disciplinari per l'accertamento delle responsabilità disciplinari nonché ai vertici politici dell'Ente, all'Organismo di Valutazione e, se il caso, alla Corte dei Conti ai fini dell'attivazione di altre forme di responsabilità.

L'art. 46 e 47 fissano le sanzioni conseguenti alla violazione degli obblighi di trasparenza.

Come sopra espresso, con la presente circolare si è inteso intervenire, con finalità informative e formative, su alcune aspetti strutturali del Sistema Trasparenza voluto dal legislatore quale strumento di conoscenza dell'attività e degli atti delle Pubbliche Amministrazione e che costituiscono l'impalcatura di base sulla quale le singole amministrazioni ancorano i propri Programmi di Trasparenza ed integrità (PTTI) e dunque la chiave di lettura dei singoli adempimenti previsti dal legislatore.

Si invita le SS.LL. a voler condividere il contenuto della presente con tutto il personale interessato alla problematica secondo le competenze ed i ruoli previsti dal Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità vigente nell'Ente .

La presente circolare sarà pubblicata sul sito istituzionale – Amministrazione Trasparente > Disposizioni generali



IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Caterina Paola Romanò